

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 16-3096

Quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Mantenimento dei criteri per l'esenzione per reddito e adozione di nuovi codici identificativi dei soggetti, residenti in Piemonte, aventi diritto all'esenzione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con D.G.R. n. 57-5740 del 3/4/2002 veniva introdotta in Regione Piemonte la compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica convenzionata, ai sensi dell'art. 4 della L. 405/2001, pari a 2 € per pezzo di farmaco prescritto, fino a un massimo di 4 € per ricetta.

Tale manovra era stata effettuata per contrastare il rilevante incremento della spesa farmaceutica convenzionata rispetto all'anno precedente, dovuto sia all'aumento dei consumi per effetto dell'abolizione a livello nazionale di ogni forma di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, sia al cosiddetto "effetto mix", cioè lo spostamento delle prescrizioni verso farmaci più nuovi e più costosi.

Con lo stesso provvedimento di Giunta venivano previste specifiche deroghe a tale disposizione, per garantire previgenti diritti di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, a favore delle categorie dei grandi invalidi civili, di servizio, di lavoro ecc., nonché parziali deroghe per i soggetti affetti dalle patologie di cui al D.M. 28 maggio 1999 n. 329 e successive integrazioni, per i quali il ticket veniva ridotto a 1 € a confezione di medicinale.

Con successiva DGR n. 1-6053 del 14/5/2002, veniva estesa l'esenzione del ticket ad altre categorie di assistiti individuate da specifici codici regionali e agli assistiti residenti in Piemonte "con età superiore ai 65 anni e che hanno come unica fonte di reddito la pensione al minimo o l'assegno sociale".

Tale criterio di esenzione per motivi di reddito, a suo tempo individuato, però, non teneva conto dell'effettivo stato economico del nucleo familiare nel suo complesso e non contemplava, pertanto, l'intera casistica dei cittadini anziani che vivono in condizioni di particolare fragilità socio-economica.

Pertanto, con DGR n. 72-13175 del 26/7/2004 l'esenzione dal ticket farmaceutico per motivi di reddito, a far data dal 1° ottobre 2004, veniva estesa ai cittadini residenti in Piemonte che avessero compiuto 65 anni e che fossero appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico.

L'intero impianto della compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata e delle relative esenzioni è stato negli anni ancora oggetto di studio e valutazione da parte dell'Amministrazione regionale, intenzionata ad agevolare l'accesso alle cure per le categorie più deboli.

Infatti, con successivi atti deliberativi n. 54-2431 del 20/3/2006 e n. 49-3913 del 25/9/2006, la Giunta Regionale ha ulteriormente esteso le esenzioni dalla quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale, innalzando il tetto di reddito del nucleo familiare.

In ultimo, con la DGR n. 51-7754 del 10.12.2007 in vigore dal 01.01.2008, le esenzioni dal ticket regionale sono state estese a tutti i cittadini residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98.

Con vari provvedimenti di Giunta, e in ultimo con D.G.R. n. 6-2207 del 22/06/2011, sono stati mantenuti i criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica stabiliti dalla deliberazione n. 51-7754 del 10.12.2007 ed è stata, altresì, prorogata la validità sino al 31/12/2011 degli attestati di esenzione, già rilasciati per motivi di reddito dalle ASL (indipendentemente dall'età anagrafica e riportanti il codice di esenzione E11).

Occorre ora sottolineare come la spesa farmaceutica convenzionata nel corso del 2010 si sia attestata entro il tetto stabilito dalla normativa vigente (tetto del 13,3% sul FSN ex L. 122/2010) e nel periodo gennaio-settembre 2011 la spesa farmaceutica lorda e quella netta sia diminuita rispettivamente del 5,4% e dell'8,1% nei confronti del medesimo periodo del 2010.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno mantenere in Regione Piemonte gli attuali criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito già stabiliti con la DGR n. 51-7754 del 10.12.2007 e in vigore dal 01.01.2008.

Per le medesime ragioni, si ritiene, altresì, opportuno mantenere le altre forme di esenzione totale o parziale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica già stabilite con precedenti atti deliberativi, confermando, in particolare, l'abolizione della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e specialità medicinali non più coperte da brevetto (D.G.R. n. 40-364 del 27.6.2005), nonché l'esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico per i soggetti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta (malati terminali), così come già previsto dalla D.G.R. n. 54-2431 del 20.3.2006.

Si dà atto che il mantenimento dei criteri e delle forme di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata non comporta un onere di spesa maggiore rispetto agli anni precedenti, in riferimento all'attuale andamento della stessa spesa, come sopra riferito.

Nello stesso tempo, tuttavia, in una logica di omogeneizzazione, razionalizzazione e organizzazione sul territorio regionale in materia di esenzioni ticket per motivi di reddito, in analogia a quanto disposto per le esenzioni per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, si stabilisce di utilizzare anche per la farmaceutica gli stessi codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale, continuando a tutelare gli esenti per reddito con età anagrafica tra 6 e 65 anni, che vengono individuati con apposito codice identificativo E05, il cui relativo attestato verrà rilasciato dall'ASL di residenza del cittadino previa autocertificazione.

Pertanto, i codici che identificano gli esenti per motivi di reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica - i quali entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012 - sono i seguenti:

E01 Cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98.

E02 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere iscritto nelle liste di Collocamento e aver già lavorato.

E03 Titolari di pensioni sociale e loro familiari a carico.

E04 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,3, incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

E05 Cittadini di età superiore a 6 anni e cittadini di età inferiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a €. 36.151,98.

Allineare, in parte, le disposizioni regionali in materia di ticket farmaceutico a quelle in materia di esenzione per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (art. 1 della L. 724/94) rende attuabili, anche per la spesa farmaceutica convenzionata, le disposizioni di cui al D.M. 11 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1 *sexies*, lettera a) e b) della L. 133/2008, concernenti il controllo delle esenzioni sanitarie per motivi di reddito, tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria di cui all'art. 50 della L. 326/2003.

Infatti, le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale sopra richiamato - attraverso le funzionalità operative per la gestione degli elenchi degli esenti, delle autocertificazioni e degli attestati di esenzione che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel sistema Tessera Sanitaria (TS) - permettono di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, anche a maggior garanzia del medesimo dichiarante (art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009).

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2012, entreranno in vigore i nuovi codici di esenzione per reddito nell'ambito farmaceutico, come sopra esplicitati, in analogia alle esenzioni per reddito nell'ambito della specialistica ambulatoriale e, conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012 viene a cessare la validità degli attestati E11 a suo tempo rilasciati.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

la Giunta Regionale;

visto l'art. 50, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 362/2003, e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 57-5740 del 3.4.2002;

vista la D.G.R. n. 40-364 del 27.6.2005;

vista la D.G.R. n. 54-2431 del 20.3.2006;

vista la D.G.R. n. 51-7754 del 10.12.2007;

vista la D.G.R. n. 6-2207 del 22/06/2011;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009;

vista la L. 724/1994;

unanime,

delibera

- di confermare, dal 1/1/2012, per i cittadini residenti in Regione Piemonte, gli attuali criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica già stabiliti con la DGR n. 51-7754 del 10.12.2007 e s.m.i. e in vigore dal 01.01.2008;

- di adottare, come in premessa esplicitato, a far data dal 1° gennaio 2012, i codici già utilizzati per le esenzioni per reddito in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale anche per l'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, per i cittadini residenti in Regione Piemonte, come di seguito indicati, in sostituzione del precedente codice E11:

E01 Cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a €. 36.151,98.

E02 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,31 incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere iscritto nelle liste di Collocamento e aver già lavorato.

E03 Titolari di pensioni sociale e loro familiari a carico.

E04 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,3, incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;

- di adottare il nuovo codice **E05** per l'individuazione dei soggetti esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, residenti in Regione Piemonte, di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,68 €;

- di stabilire che il codice E05 verrà rilasciato agli aventi diritto, previa autocertificazione, dall'ASL di residenza dei medesimi;

- di adottare, per le ragioni in premessa indicate, anche per la spesa farmaceutica, la procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria, di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009;

- di confermare le esenzioni totali dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica attualmente in vigore, quali quelle per le categorie di invalidi civili, di servizio, di lavoro, di guerra, vittime del terrorismo di cui al DPCM 27 luglio 2007, ecc.; di cui alla D.G.R. n. 57-5740 del 3.4.2002 e s.m.i.;

- di confermare la parziale esenzione dal pagamento del ticket (1€ a confezione di medicinale) per i soggetti in possesso di codice di patologia di cui al DM 329/99 e s.m.i. e per i soggetti affetti da malattie rare di cui al D.M. 18 maggio 2001 n. 279 e s.m.i. di cui alla D.G.R. n. 57-5740 del 3.4.2002 e s.m.i.;

- di confermare l'abolizione della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e specialità medicinali non più coperte da brevetto di cui alla D.G.R. n. 40-364 del 27.6.2005;

- di confermare l'esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico per i soggetti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta (malati terminali), così come già previsto dalla D.G.R. n. 54-2431 del 20.3.2006;

- di confermare per i cittadini non esenti la compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata, ai sensi dell'art. 4 della L. 405/2001, pari a 2 € per pezzo di farmaco prescritto, fino a un massimo di 4 € per ricetta, come già stabilito con DGR n. 57-5740 del 3/4/2002;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Sanità la predisposizione di successivi provvedimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)